

Lì, 02/04/2019

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### ANNO 2019

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019, sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l'anno d'imposta 2019 (non variate rispetto al 2018)

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<b>Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9</b>	<b>0</b> per mille
<p><b>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9), nonché fabbricati assimilati all'abitazione principale di cui all'art.13, comma 2 D.L.201/2011 conv. in L.214/2011, di seguito elencati:</b></p> <p><b>-Anziani e disabili</b> (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata)</p> <p><b>-Casa coniugale</b> (casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)</p> <p><b>-Forze di polizia</b> (immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica)</p> <p><b>-Cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari);</p> <p><b>-Alloggi sociali</b> (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/08/2008)</p> <p><b>-AIRE</b> (Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso)</p>	<b>esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>
<b>Altri immobili (comprese le aree edificabili)</b>	<b>0</b> per mille
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola</b>	<b>1,00</b> per mille

## Si ricorda che:

-Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**E' PREVISTO CHE IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO IN AUTOLIQUIDAZIONE MA, AL FINE DI AGEVOLARE I CONTRIBUENTI, IL COMUNE INVIA I MODELLI F24 PRECOMPILATI PER IL CONTROLLO E, QUALORA CORRETTI, PER IL LORO SUCCESSIVO PAGAMENTO ALLE SEGUENTI SCADENZE PREVISTE:**

<b>-PRIMA RATA 17 GIUGNO 2019</b> <b>-SECONDA RATA 16 DICEMBRE 2019</b>
<b>MODALITA' DI CALCOLO:</b> La base imponibile è identica a quella prevista per l'IMU. Quindi il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5%, il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale. Per i moltiplicatori si rinvia all'informativa IMU.
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO:</b> Si utilizza il Mod.F24 indicando i seguenti: <b>CODICI TRIBUTO</b> 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>CODICE CATASTALE COMUNE DI POVOLETTO: G949</b>
<b>VERSAMENTO MINIMO:</b> € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta annua complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto e saldo.
<b>ARROTONDAMENTO:</b> <b>all'euro:</b> per difetto se inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## DICHIARAZIONI:

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**SI INVITANO I CONTRIBUENTI AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO TRIBUTI QUALORA RISONTRASSERO DELLE DISCORDANZE CON I DATI COMUNICATI DAL COMUNE O NEL CASO SI VERIFICASSERO MODIFICHE ALLA PROPRIA POSIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELL'IMPOSTA.**

## PER MAGGIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI:

-Consultare il sito istituzionale: [www.comune.povoletto.ud.it](http://www.comune.povoletto.ud.it)

-L'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati::

lunedì; venerdì: 10.00-12.30

martedì e giovedì 10-12.30 \16.30-18.00

mercoledì solo su appuntamento

Tel. 0432/664082 int. 5 int. 1 (Signora Cainero Cristina) Fax 0432/664094

e-mail: [tributi@comune.povoletto.ud.it](mailto:tributi@comune.povoletto.ud.it)